



Comune di Venezia
Direzione Interdipartimentale Finanza e Bilancio - Tributi

REGOLAMENTO CANONE AUTORIZZATORIO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI



insegne e tende uso
della nuova
regolamentazione

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/23 marzo 1999.

Modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 73 del 17/5/99, in risposta ai chiarimenti chiesti dal Co.re.co., divenuta esecutiva per archiviazione il 27/5/99.

Ulteriori modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio

Comunale n. 138 del 4/10/99, divenuta esecutiva il 7/11/99 e n. 180 del

20/12/99, divenuta esecutiva il 23/1/2000.

INDICE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI DEL CANONE AUTORIZZATORIO

- Art. 1 – Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento pag. 2
- Art. 2 – Tipologia dei mezzi pubblicitari
pag. 2
- Art. 3 – Categoria delle località
pag. 4
- Art. 4 – Presupposto del Canone pag. 4
- Art. 5 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione pag. 5
- Art. 6 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione pag. 6
- Art. 7 –Archiviazione pag. 7
- Art. 8 – Soggetto obbligato pag. 7
- Art. 9 – Modalità di applicazione del canone pag. 7
- Art. 10 - Legittimazione a svolgere l'attività di riscossione del canone pag. 8
- Art. 11 - Pagamento del canone pag. 8
- Art. 12 - Equiparazione delle installazioni abusive, sanzioni, decorrenza pag. 9
- Art. 13 - Recupero canone evaso, e maggiorazione pag. 9
- Art. 14 - Sanzioni amministrative, rimozione mezzi pubblicitari abusivi pag. 10
- Art. 15 – Riduzioni del canone
pag. 10
- Art.16 – Non assoggettabilità al canone
pag. 10
- Art. 17 – Tariffe del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari pag. 11

Capo II – DISCIPLINA DELL'ARREDO URBANO

- Art. 18 – Disciplina generale
pag. 12
- Art. 19 – Divieti pag. 12
- Art. 20 – Limitazioni
pag. 13
- Art. 21 – Bacheche e vetrinette
pag. 16
- Art. 22 – Insegne a bandiera
pag. 16
- Art. 23 - Insegne luminose

pag. 17	
Art. 24 – Materiali	pag. 18
Art. 25 – Deroghe	pag. 18
Art. 26 – Targhe e campanelli	
pag. 21	
Art. 27 – Tende – Divieti e limitazioni	
pag. 21	
Art. 28 – Pedane	pag. 23
Art. 29 – Antenne paraboliche	
pag. 23	
Art. 30 – Ombrelloni	
pag. 24	
Art. 31 – Recinzioni di plateatico	pag. 24
Art. 32 – Tavolini e sedie	pag. 24
Art. 33 – Elementi vari di arredo del plateatico – Limitazioni	
pag. 24	
Art. 34 – Pannelli espositori	
pag. 25	
Art. 35 – Caratteristiche, condizioni e limiti per la pubblicità lungo le strade	pag. 25
Art. 36 – Disposizioni finali	
pag. 25	
Art. 37 – Vigenza del regolamento	
pag. 26	

TAVOLE da 1 a 18

ALLEGATO A – Località in categoria speciale

APPENDICE – Zone A B C D E

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI DEL CANONE AUTORIZZATORIO

Articolo 1

Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità, nonché l'applicazione di un canone autorizzatorio, in conformità a quanto disposto dagli artt. 52, 62 e 64 del D. L.vo 15.12.1997 n. 446.
2. Raccoglie inoltre le norme che disciplinano l'arredo urbano relativamente alle varie tipologie pubblicitarie, installazioni di tende ed elementi vari.

Articolo 2

Tipologia dei mezzi pubblicitari

I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

1. *Pubblicità ordinaria*

Per pubblicità ordinaria si intende quella effettuata mediante insegne di esercizio, preinsegne, cartelli, targhe, vetrofanie, quella apposta su veicoli e natanti, oltre a qualsiasi altro mezzo non specificatamente previsto nel presente regolamento;

Definizione dei mezzi pubblicitari:

Insegna di esercizio : scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. (Le insegne, normalmente, contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano).

Preinsegna : scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed

installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Cartello : manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Targa : per targa si intende l'insegna su legno, pietra, metallo od altro materiale, apposta sulla porta che dà accesso ai locali, od accanto ad essa.

Pubblicità su veicoli e natanti : pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato *

Pubblicità con veicoli d'impresa : pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

2. Pubblicità varia

Per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili (non intermittenti), proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili.

Definizione dei mezzi pubblicitari ed esemplificazioni:

Striscione : locandina e stendardo: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio (o comunque non aderente alla stessa) . Può essere luminoso per luce indiretta.

La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata in materiale rigido.

Segno orizzontale reclamistico : riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Pannelli luminosi : pubblicità effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione.

Proiezioni luminose : pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti

al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

Publicità con aeromobili : pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, (disegni fumogeni) , lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale.

3. Pubblicità generica

Per pubblicità generica s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio : manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda : qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

* *Comm a così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 del 20.12.1999.*

Articolo 3 Categoria delle località

- 1.** Agli effetti dell'applicazione del canone il territorio del Comune é suddiviso in due categorie in relazione alla loro importanza:
 - categoria normale
 - categoria speciale
- 2.** Le località del territorio comunale, comprese in categoria speciale, sono specificate nell'elenco A allegato al presente regolamento per costituirne parte integrante.
- 3.** Le tariffe per la categoria speciale del canone sono maggiorate del 150 per cento rispetto alle tariffe previste per la categoria normale.

Articolo 4 Presupposto del canone

1. E' soggetta al canone comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma visiva od acustica - diversa da quelle

assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività

Articolo 5

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

1. Chiunque intende installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli o effettuare qualsiasi forma pubblicitaria, anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo o stagionale, deve presentare preventiva domanda in regola con la disciplina dell'imposta di bollo al Settore Tributi *, al fine di ottenere la relativa autorizzazione; l'ufficio ne verifica al momento della consegna la completezza.
2. Per quanto riguarda l'esposizione di locandine e simili, che avrà durata fino al giorno di scadenza della manifestazione o dell'evento, la domanda va ugualmente presentata presso gli uffici del Settore Tributi*; l'apposizione del timbro o di idonea etichetta in cui devono essere indicati soggetto richiedente, titolo, date di inizio e fine esposizione, costituisce autorizzazione alla richiesta.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art.23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 e dall'art.53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495).
4. Il Settore Tributi * - Ufficio Pubblicità - effettua l'istruttoria preliminare delle domande, richiedendo ai vari uffici e servizi i diversificati pareri di competenza, in modo da inviare le pratiche che devono essere vagliate alla segreteria della competente Commissione per gli interventi riguardanti l'arredo urbano. La predetta Commissione, dopo aver esaminate le pratiche, esprime, per queste, il proprio parere, che è obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Il Settore Tributi *, acquisiti i pareri, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, fatti salvi prolungamenti del termine derivanti da pareri obbligatori di altri Uffici o Commissioni previste da norme legislative o regolamentari se esterni all'Amministrazione Comunale.

Il parere della Commissione per gli interventi riguardanti l'arredo urbano deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione, a tale organo, della domanda.

Il soggetto interessato presenta la domanda, in originale e copia, allegando:

- a) documentazione fotografica che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante;
- b) disegno quotato in scala pari o maggiore di 1:50 del luogo dove si intende installare l'insegna /la tenda sia in prospetto che in sezione specificando i materiali esistenti;
- c) disegno quotato in scala pari o maggiore di 1:50 dello stesso luogo di cui al punto b), con l'inserimento dell'insegna / della tenda, con l'indicazione di tutte le dimensioni, la specificazione dei materiali e dei colori di ogni singolo componente, nonché del tipo di luminosità ;

I disegni dovranno riportare i seguenti elementi:

- l'estratto mappa in scala 1:1.000 o 1:2.000 che permetta l'individuazione dell'immobile;
- quote da terra dei punti più significativi sia dell'edificio che dell'insegna / tenda;
- larghezza della calle, fondamenta, marciapiede, ecc. all'altezza dell'insegna /tenda;
- bozzetto del mezzo pubblicitario in scala maggiore di 1:200 con l'indicazione dei colori e materiali.

nota: la documentazione di cui sopra deve essere firmata dal richiedente o dall'esecutore materiale della stessa. Per quanto riguarda le insegne di grandi dimensioni è richiesta la firma di professionista abilitato che attesti che la posa in opera del mezzo sia conforme ai criteri di stabilità e sicurezza;

- d) documentazione certa che attesti la regolarità della destinazione d'uso in atto dei locali interessati mediante:
 - copia e/o estremi della concessione edilizia;
 - copia e/o estremi del condono edilizio.
- e) il nullaosta del proprietario dell'immobile in carta semplice;
- f) per gli edifici notificati nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali;
- g) scheda o relazione tecnica;
- h) Per i mezzi posti in prossimità di strade (D.Lvo n. 285 / 92 e D.P.R. 495 /92):
 - planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo comprendente l'indicazione delle distanze dal ciglio strada, dagli incroci, dalle infrastrutture pubbliche e da altri mezzi pubblicitari o segnali stradali;
 - il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e si trova all'interno del centro abitato.
 - autodichiarazione in carta semplice, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 con la quale si attesti che il manufatto

che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità .

- 5.** Qualunque passaggio di proprietà ad altra ditta dovrà essere comunicato, entro 30 giorni dalla stipula del relativo contratto, al Settore Tributi * per la voltura dell'autorizzazione alla nuova ditta proprietaria. La domanda di voltura, corredata della documentazione fotografica e dell'originale della precedente autorizzazione, é possibile solo per i mezzi conformi al vigente Regolamento. In caso contrario l'ufficio comunicherà la necessità di adeguarsi entro sei mesi dalla richiesta.
- 6.** L'autorizzazione ha la durata di dieci anni dalla data di rilascio e viene rinnovata con il pagamento del canone autorizzatorio.
- 7.** Le domande, effettuate ai fini del canone autorizzatorio sulla pubblicità , si intendono valide anche per il canone di occupazione.

**N.B.: a partire dal 3 marzo 2003 i procedimenti di autorizzazione riguardanti le forme pubblicitarie a carattere permanente sono di competenza del S.U.A.P. – Sportello Unico per le Attività Produttive.*

Articolo 6

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a)** provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro tre mesi dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento. Diversamente l'autorizzazione potrà essere revocata;
 - b)** verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c)** effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - d)** adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - e)** provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
- 2.** In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/ 1 9 9 2.
- 3.** Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standard i, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superficie stradali

Articolo 7 Archiviazione

Nel caso in cui la domanda per l'installazione di mezzi, per variazione o per voltura, non sia corredata dalla documentazione prevista dall'art. 5 del presente Regolamento e l'interessato non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta a produrre la documentazione mancante, la domanda stessa verrà archiviata.

Articolo 8 Soggetto obbligato

1. Soggetto obbligato al pagamento del canone è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità .

Articolo 9 Modalità di applicazioni e del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
3. Un solo mezzo pubblicitario, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati, non é soggetto al pagamento del canone.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità .
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili e si applicano una sola volta.

Articolo 10 Legittimazione a svolgere l'attività di riscossione del canone

L'attività di riscossione del canone può essere effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale o mediante la Società per azioni o a

responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art. 22, comma 3, lettera e, della legge 8.6.1990 n. 142, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.L.vo 15.12.1997 n. 446.

Articolo 11

Pagamento del canone*

- 1.** Il canone è dovuto per anno solare di riferimento, ad eccezione delle fattispecie indicate come temporanee; le frazioni di anno risultanti da periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi.
- 2.** Il pagamento del canone sulla pubblicità può essere effettuato con versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Venezia o ad altro soggetto previsto dal precedente articolo 10, tramite ordine di incasso (reversale) direttamente presso la Tesoreria Comunale o tramite banca, qualora questa abbia stipulato apposita convenzione. L'importo dovuto è arrotondato all'euro superiore se i decimali superano 0,50; all'euro inferiore se i decimali non superano 0,50.
- 3.** Il canone per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, consegnando l'attestazione dell'avvenuto pagamento all'ufficio.
- 4.** *Il canone per la pubblicità annuale deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora l'importo sia superiore a Euro 516,00 (cinquecentosedici/00) il pagamento può essere effettuato in quattro rate, entro il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre; in caso di necessità tecnico operative la Giunta Municipale potrà stabilire nuove scadenze per posticiparle ma mai per anticiparle. **
- 5.** Per la pubblicità già in essere il Settore Tributi invierà entro la prima decade di febbraio l'invito al pagamento del canone, informando il contribuente a mezzo scheda tecnica delle caratteristiche dei mezzi, delle ubicazioni e delle superfici.
- 6.** Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude il pagamento del canone di occupazione.
- 7.** Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il soggetto obbligato può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza comprensiva della documentazione attestante il pagamento del tributo pregresso. L'ufficio è tenuto a provvedere nel termine di trenta giorni.

* N.B. Gli importi in euro indicati nel presente articolo sono stati stabiliti dalla

Giunta Comunale con deliberazione n. 776 dell'8.11.2001 avente ad oggetto "Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, Canone Autorizzatorio per l'Installazione di Mezzi Pubblicitari, Diritti sulle pubbliche Affissioni e Imposta Comunale sugli Immobili: conversione delle tariffe in euro".

** comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2016*

Articolo 12

Equiparazione delle installazioni abusive, sanzioni, decorrenza

- 1.** Le installazioni pubblicitarie sprovviste della relativa autorizzazione, ai soli fini del pagamento del canone, sono equiparate a quelle autorizzate con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 200% della tariffa.
- 2.** La sanzione pecuniaria prevista al precedente comma è ridotta alla metà qualora il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dall'accertamento e sia rimossa l'installazione abusiva.
- 3.** Nel caso venga omessa la presentazione della domanda, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le fattispecie temporanee la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento, fino al giorno di scadenza della manifestazione o dell'evento pubblicizzato.

Articolo 13

Recupero canone evaso e maggiorazioni

- 1.** Il Settore Tributi, in caso di omesso o parziale versamento entro il termine di decadenza del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di imposizione comunica all'interessato la richiesta di pagamento, con l'applicazione di una maggiorazione del 20% della tariffa del canone.
- 2.** Qualora il pagamento del canone sia effettuato entro 30 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere eseguito si applica una maggiorazione del 10% della tariffa, oltre i 30 giorni la maggiorazione sarà del 20%.
- 3.** Sulle somme dovute per il canone si applicano interessi di mora calcolati al tasso legale con decorrenza dal giorno in cui tali somme sono divenute esigibili.
- 4.** In caso di mancato versamento entro il termine di 30 giorni dalla richiesta si procederà alla copertura dei mezzi pubblicitari ed all'avvio del procedimento di rimozione.

Articolo 14

Sanzioni amministrative rimozione mezzi pubblicitari abusivi

- 1.** I mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione od installati in difformità della stessa, sono soggetti alle sanzioni ed ai

procedimenti previsti dall'art. 62, 4 comma del D.L.vo 446 /9 7.

2. L'immediata copertura e la rimozione degli impianti abusivi, con indicazione di un termine per la stessa, vengono disposte dal Settore Tributi comunque ne venga a conoscenza, o a cura dall'agente accertatore con lo stesso verbale. Nel caso di inottemperanza all'ordine di immediata copertura, di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, si provvederà d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Articolo 15

Riduzioni del canone

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà :
 - a) per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Non si applica la riduzione del canone in caso di pubblicità con indicazione di persone, ditte, società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse e siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione individua, su istanza dei rappresentanti legali i comitati, le associazioni, le fondazioni, di cui al precedente comm a 1 punto a; in mancanza dell'inserimento nell'apposita deliberazione di Giunta Comunale, al fine di ottenere i benefici previsti dal presente articolo, devono presentare lo statuto e modello 760 relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, o qualora sia l'anno di inizio attività, una dichiarazione sostitutiva che l'attività svolta non ha scopo di lucro.

Articolo 16

Non assoggettabilità al canone

1. Non sono assoggettabili al canone le seguenti fattispecie:
 - a) gli avvisi al pubblico esposti all'interno delle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie

- non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- b)** la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - c)** la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - d)** *la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei, delle navi e dei mezzi di trasporto pubblico locale di persone**;
 - e)** la pubblicità comunque effettuata dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per attività istituzionali;
 - f)** le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati associazioni fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - g)** le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempreché le dimensioni del mezzo usato qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
2. Non si applica l'agevolazione prevista dal presente articolo nel caso in cui la pubblicità sia associata a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
- 3.** Il diritto all'esenzione non esclude la presentazione della domanda e documentazione prevista all'art. 5 del presente Regolamento.

** Lettera così modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 del 20.12.1999.*

Articolo 17

Tariffe del canone per l'installazione e di mezzi pubblicitari

(Omissis)

N.B.: Ai sensi dell'art. 42, 1° comma lettera f) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" spetta al Consiglio Comunale, limitatamente agli atti fondamentali, "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote ..."; tale ultima determinazione resta, quindi, di competenza della Giunta Comunale.

Per le tariffe vigenti si rinvia, pertanto, alle relative deliberazioni della Giunta Comunale.

CAPO II

DISCIPLINA DELL'ARREDO URBANO

Articolo 18

Disciplina generale

1. Il territorio comunale indipendentemente dalle località determinate in categorie speciali di cui all'art. 3 viene suddiviso, ai fini del rispetto dell'ambiente e dell'arredo urbano, nelle cinque zone omogenee previste nell'allegato elenco denominato "appen dice".

2. Nell'installazione degli impianti, degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

3. Per la pubblicità riservata allo Stato sui beni demaniali e patrimoniali affidati all'Amministrazione delle Ferrovie, come previsto dalla legge 18 marzo 1959 n. 132 e dall'art. 4 comma 4 - septies del Decreto Legge 1.7.1986 n. 318, convertito in Legge n. 488 del 9.8.1986, è necessario il nulla osta del Settore Tributi*, nel caso la stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali e statali del territorio comunale (art. 23 c. 5 del D.Lvo **285/92**;

4. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al secondo comma devono essere rimossi e agli stessi si applicano le sanzioni in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento, a seconda della loro natura.

**N.B.: a partire dal 3 marzo 2003 i procedimenti di autorizzazione riguardanti le forme pubblicitarie a carattere permanente sono di competenza del S.U.A.P. – Sportello Unico per le Attività Produttive.*

Articolo 19

Divieti

1. Sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità .

2. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

3. Nessuna forma di pubblicità può essere posta sulla testata dei portici o sottoportici.

4. Sono vietate le insegne, le targhe, i cartelli ed ogni forma pubblicitaria infissi su elementi architettonici in pietra viva o su elementi decorativi di interesse artistico; qualora a giudizio della Commissione per gli interventi riguardanti l'arredo urbano di cui all'art. 48 lett. D) del Regolamento Edilizio, non sia possibile una diversa collocazione, possono essere installati sui pilastri, targhe, cartelli, bacheche e simili la cui applicazione è obbligatoria ai sensi di legge o regolamento comunale.

5. Sono vietate le insegne ed ogni altra forma pubblicitaria a bandiera aggettanti su spazi acquei, salvo eventuale deroga per accesso dal canale attraverso pontiletto regolarmente autorizzato.
6. Nella zona A di cui al precedente comma 1 dell'art.18, è vietata l'effettuazione di qualsiasi forma pubblicitaria sullo spazio antistante e circostante i singoli locali, occupato a seguito di regolare concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.
7. Nelle zone A e B, di cui al precedente comma 1 dell'art. 18, è vietata, all'esterno dell'esercizio, qualsiasi forma pubblicitaria recante pubblicità generica, nonché l'indicazione generica delle merci vendute, così come esse sono definite all'art.2 punto 3; sono vietate, inoltre, le insegne direttamente dipinte sul paramento di facciata.
8. Nelle zone A, B e C, di cui al suddetto comma 1 dell'art. 18, non è consentita la pubblicità inserita sulla pavimentazione stradale o sui marciapiedi.
9. E' vietata ogni forma pubblicitaria intermittente, lampeggiante o simile ad esclusione, per Mestre e terraferma, di quella posta internamente alle vetrine.
10. Oltre ai divieti e alle limitazioni previste dal presente articolo, è vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale e forma di affissione privata lungo il Canal Grande, il bacino di San Marco e l'intero bacino lagunare, anche se da essi visibile sia luminosa che non, ad eccezione di casi di particolare interesse per l'Amministrazione e previa deroga motivata concessa dalla Giunta Comunale.
11. E' vietata l'esposizione di striscioni pubblicitari trasversali in Venezia Centro Storico, in quanto impediscono la visuale prospettica di piazze, calli, campielli, ecc.

Articolo 20

Limitazioni

1. Nelle zone A e B di cui al precedente art. 18, comma 1, le insegne, le iscrizioni, le targhe ed ogni altro mezzo pubblicitario devono essere fissati ai locali cui si riferiscono; se questi sono ubicati su piani superiori, primo compreso, le suddette forme pubblicitarie devono essere installate sul portone di ingresso o accanto ad esso e solo sotto forma di targa (vedi tavola 2). Per gli esercizi che non abbiano accesso diretto alla via pubblica, ma attraverso ben delimitato spazio in godimento esclusivo, le forme pubblicitarie possono essere fissate in aderenza ai muri di confine o recinzioni di confine.
2. Nelle zone A e B, di cui al precedente art. 18 comma 1, gli orologi

non possono contenere altra indicazione se non quella della marca apposta sul quadrante.

3. Sugli imbarcaderi e pontili, pensiline di fermata dei mezzi pubblici, riservati alla rete di trasporti nonché sui manufatti di accesso e di servizio dei medesimi, possono essere installate tabelle orarie e/o comunicazioni anche da parte di Enti Pubblici e di Consigli di Quartiere; *i mezzi pubblicitari possono essere installati sugli imb arcaderi purché non visibili dall'esterno; sulle pensiline e sui relativi manufatti di servizio la pubblicità è consentita se posta parallelamente al senso di marcia della strada e trasversalmente ad essa limitatamente alle strade a senso unico, se posta in senso contrario al senso di marcia, ovvero sulle strade a doppio senso sul lato opposto rispetto al senso di marcia da cui sono visibili*. La forma di tali pubblicità deve essere concordata con la Commissione per gli interventi riguardanti l'arredo urbano*.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 comm a 10, del presente Regolamento, è consentita lungo il Canal Grande l'installazione e l'esposizione di insegne recanti la sola indicazione del nome e/o attività dell'imprenditore o dell'Ente che, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, non devono essere luminose né illuminate e devono essere formate esclusivamente da caratteri direttamente applicati al paramento, alle condizioni e modalità di cui all'art. 20 comm a 12 (Limiti di posizione).
5. Sui pali di ormeggio acqueo e/o di ornamento ai palazzi può essere autorizzata la dipintura di sigle o di simboli relativi agli Enti o Aziende pubbliche colà aventi sede.
6. Su assiti, impalcature o steccati provvisori può essere consentita l'esposizione delle insegne e dei mezzi pubblicitari (purché non luminosi od illuminati) preesistenti sul fabbricato e occultati alla vista dalle medesime impalcature o steccati, ad un'altezza non inferiore a mt. 3 dal piano viabile.
7. In deroga ai limiti superiori indicati al successivo comma 12, e la limitazione del comma 13 del presente articolo, drappi, teli, striscioni, stendardi e simili, in Venezia Centro Storico, Lido e nelle isole dell'Estuario, possono essere esposti dagli edifici, esclusivamente per manifestazioni artistiche, culturali, sportive, turistiche e per congressi di lavoro, di alto interesse cittadino, e sempreché tali mezzi non contengano *messaggi di carattere commerciale*. Lungo il Canal Grande e dai ponti che lo attraversano, nel bacino di S. Marco e nell'intero Bacino Lagunare, in Piazza e Piazzetta S. Marco ed in Piazzetta dei Leoncini i mezzi pubblicitari succitati possono essere esposti esclusivamente per manifestazioni organizzate dal Comune nella sfera dei suoi compiti istituzionali salvo il caso, per il solo Canal Grande, per i suoi ponti *e per i pontili adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea* in deroga esplicita circostanziata espressamente concessa dal Sindaco, ove questi ravvisi l'alto livello culturale e il prestigio in campo nazionale ed internazionale che dalla manifestazione stessa possa derivare alla città di Venezia. È consentito all'Ente Autonomo la Biennale esporre

in Piazza S. Marco drappi a getto interessanti le manifestazioni culturali promosse e organizzate dall'Ente stesso previo accordo con l'Assessorato alla Cultura e Turismo*.

8. L'esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuata a cura degli interessati, è consentita solamente all'interno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sulle vetrine dei negozi o su supporti autorizzati.
9. Nelle zone B, C descritte nell'Appendice allegata al presente Regolamento, esclusa Venezia Centro Storico, isole e Lido, i mezzi pubblicitari a soffitto dei portici e sottoportici, possono essere installati a condizione che il filo inferiore del mezzo pubblicitario abbia un'altezza da terra di almeno mt. 3.
10. Nelle zone A e B, vedi appendice, non sono vietati proiettori o faretti esterni purché rivolti verso le vetrine.
11. Sono fatte salve le eccezioni previste dall'art. 25.

12. Limiti di posizione.

- a) La posizione scelta per le insegne, le targhe, le iscrizioni e tutte le forme pubblicitarie visive, non deve superare nelle zone A e B i limiti sotto riportati e deve scostarsi da questi di una misura che ne permetta la percezione e comunque non inferiore allo spessore globale dell'insegna.
- b) *Limiti superiori* : eventuale listolina in pietra o altro materiale; bordo inferiore del primo corso finestre; eventuale marcapiano; eventuali barbacani;
- c) *Limite inferiore* : bordo superiore del foro vetrina più prossimo e più alto ad eccezione dei casi in cui l'insegna venga proposta su un pannello che funga anche da copricasso netto di ricovero della serranda;
- d) *Limiti laterali* : qualunque elemento architettonico caratterizzante le vetrine.
- e) La posizione degli striscioni, da esporsi nell'intero territorio della Terraferma e del Lido, dovrà avere un'altezza da terra non inferiore a metri 5,10 dal piano viabile (art. 49 comma 5 del D.P.R. 495 / 92) e sono ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli (art. 51 comma 10 del D.P.R. 495/92); mentre la posizione delle fattispecie indicate nel precedente comma 7 esclusi gli striscioni o altri mezzi simili attraversanti strade e piazze del Lido dovrà avere un'altezza minima da terra di metri 3, ove non sussistano impedimenti al traffico.
 - f) ***I limiti inferiori di cui alla precedente lettera c) non si applicano alle targhe ed alle forme pubblicitarie diverse dalle insegne ed alle iscrizioni murarie.***** Per la esemplificazione vedi Tavola 5.

13. Limitazioni varie.

- a) All'interno dei fori finestra, e dei sopraluce dei portoni, in deroga al comma 1 del presente articolo è ammesso esclusivamente l'uso di vetrofanie la cui superficie di inviluppo non superi 1/5 di quella dei fori vetrati. Non può essere occupata con insegne, vetrofanie, avvisi e simili, una superficie superiore a 1/5 di ciascun foro vetrina.

- b) In presenza di inferriate le insegne devono essere poste all'interno rispetto a queste e comunque non coprirle (vedi tavola 6 - esempio A).
- c) Le insegne poste all'interno dei fori non devono superare il filo degli infissi, fatta eccezione per Mestre e terraferma.
- d) Le insegne devono rientrare di almeno cm. 13 dal filo esterno del muro, ove queste siano consentite, qualora la distanza dal filo esterno del muro sia inferiore a cm. 13, possono essere installate solo insegne che siano parte integrante dell'infisso.
- e) Le insegne contenute in spessore di muro sono da considerarsi al pari di quelle poste all'esterno.
- f) Nelle zone A e B lo spessore massimo delle insegne tipo A1 è di cm. 5, quelle di tipo A2 è di cm. 9 e quelle di tipo A3 è di cm. 3; il distacco massimo dal paramento per il tipo A1 è di cm. 4, mentre per il tipo C4 potrà essere di cm. 5; nessun distacco per gli altri tipi. (vedi tavola 6 - esempio B).
- g) I pannelli di fondo devono accordarsi, in ordine a materiali, forma e posizione, ad eventuali altri pannelli adiacenti (vedi tavola 6 - esempio D).

■ *Nei centri abitati, sulle corsie esterne delle carreggiate e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra due carreggiate contigue è ammessa l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari ad una distanza non inferiore a m.1,50 dal limite della carreggiata .****

■ *Le pensiline di fermata degli autobus di linea, nei centri abitati, possono essere collocate in modo tale da consentire l'accesso da un lato con uno spazio utile di almeno cm. 90 dal margine della carreggiata; su detti manufatti è consentita la collocazione di pubblicità nei limiti stabiliti dal precedente comma 3, anche in deroga alla distanza di cui al comma 14.****

■ *I manufatti di servizio delle fermate degli autobus di linea, nei centri abitati, possono essere collocati a cm. 30 dal margine della carreggiata; su detti manufatti è consentita la collocazione di pubblicità nei limiti stabiliti dal precedente comma 3, anche in deroga alla distanza di cui al comma 14.****

* Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 del 20.12.1999.

** Lettera introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 del 20.12.1999.

*** Comma introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 del 20.12.1999.

Articolo 21

Bacheche e vetrinette

1. Le bacheche /ve trinette esterne, fisse o amovibili, nelle zone A, B e C devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) non devono interessare i contorni in pietra dei fori nè altre parti architettoniche in pietra viva;
 - b) per i materiali vale quanto prescritto dall'art. 24;
 - c) le dimensioni dovranno essere rapportate all'uso specifico. Lo spessore del telaio portante dovrà essere contenuto in cm. 10 per le bacheche e cm. 20 per le vetrinette.
 - d) Si dovranno evitare gli spigoli vivi, le sporgenze e quegli elementi costruttivi che potrebbero causare contatto doloso ai passanti;
 - e) dovranno essere interamente poggiate su superficie muraria cieca.
2. Le vetrinette sono ammesse solo per negozi con vetrine di dimensioni insufficienti e posizionate accanto ad essi;
3. Le bacheche esterne sono ammesse in deroga all'art. 20 comma 1 solo per cinema, teatri, associazioni culturali e sportive, enti erogatori di servizi, ecc.

Articolo 22 Insegne a bandiera

1. Le insegne, le iscrizioni e tutte le altre forme pubblicitarie a bandiera nella zona A di cui al precedente art. 18 comm a 1, sono ammesse solo per gli esercizi pubblici o di interesse pubblico e per le ditte ubicate in vie trasversali alla viabilità principale e che non riescono a segnalare la loro presenza perché non lambite da flussi di traffico pedonale significativi.
2. Le insegne e i mezzi pubblicitari di cui al presente articolo:

<i>nella zona A</i>	Non possono essere luminose (salve le eccezioni di cui all'art. 25).
<i>nelle zone A/B</i>	Devono essere realizzate di norma in ferro battuto, vetro, ottone, legno, bronzo, rame, lastra di materiale plastico non lucido in sostituzione del vetro.
<i>nelle zone A/B</i>	Possono Essere installate nei portici o sottoportici, fissate al muro perimetrale dell'esercizio, a condizione che il filo inferiore dell'insegna o del mezzo pubblicitario sia ad una altezza da terra non inferiore a m. 3 e che l'insegna non contenga pubblicità generica così come definita all'art. 2 p.3 del presente regolamento.
<i>in tutte le zone</i>	Non possono aggettare direttamente su spazi accei, non devono recare ostacolo alla viabilità .

3. Rapporti con l'ambiente e limiti dimensionali :

- a) La posizione dell'insegna e/o del mezzo pubblicitario è data dalla sua proiezione ortogonale sul piano di ancoraggio e, in deroga al limite di cui al precedente art. 20 comma 12, tale tipo di insegna e/o mezzo pubblicitario può essere installato oltre l'eventuale listolina in pietra o altro materiale.
 - b) Lo spessore massimo delle insegne e dei mezzi pubblicitari, escluse le parti decorative e secondarie, è di cm. 10 per quelli luminosi (cm. 15 per Mestre e Terraferma) e di cm. 5 per quelli non luminosi.
 - c) Le insegne e i mezzi pubblicitari non possono superare in sbalzo un terzo della larghezza della calle, fondamenta, marciapiede, con un minimo comunque utilizzabile di cm. 50 ed un massimo non superiore a cm. 150 (tavola 3).
 - d) L'altezza minima da terra, di qualsiasi elemento dell'insegna e del mezzo pubblicitario, è di cm. 240 (tavola 3).
4. Nelle zone A, B, C le insegne e i mezzi pubblicitari a bandiera devono scostarsi dagli angoli degli edifici di una misura di almeno due volte lo sbalzo (tavola 3).

Articolo 23 Insegne luminose

1. Per le insegne e mezzi pubblicitari luminosi, illuminati, a luce riflessa o a luce indiretta, valgono le norme di cui alla tavola 4.
2. Salve le eccezioni previste dal successivo art. 25, le insegne luminose possono essere installate purché non risultino visibili dal Canal Grande, dalla Laguna, da Piazza S. Marco, dalla Piazzetta dei Leoncini.
3. Inoltre:
 - a) non devono arrecare disturbo, per posizione, colori e intensità luminosa, alla viabilità;
 - b) nella zona B le insegne al neon non possono contenere elementi esterni al tubo, che può avere diametro massimo di mm. 15.
 - c) nelle zone A e B Per le insegne installate internamente alle vetrine dei negozi si prescrive una luminosità tenue ed a negozio chiuso con luci spente la luminosità di dette insegne, se accese, non dovrà comunque superare i 120 lux di intensità misurata ad un metro dal vetro della vetrina.

Articolo 24 Materiali

Le insegne, le targhe, le iscrizioni e tutte le altre forme pubblicitarie devono, di norma, essere realizzate con i seguenti materiali e le relative limitazioni:

Nelle zone A e B:

Materiali consentiti:

LEGNO	I pannelli di fondo non devono essere ottenuti tramite assemblaggio (doghe, listoni ecc...) e non possono sovrapporsi ad elementi architettonici preesistenti in legno.
OTTONE, RAME, BRONZO, ACCIAIO VETRO	(purché non lucido) In lastra formante caratteri monocromatici.
MATERIALI PLASTICI	Esclusivamente in lastra piana, massello, per le insegne tipo A1; la superficie anteriore non deve essere lucida e l'insegna deve essere monocromatica ad esclusione, per la Terraferma, di marchie logotipi depositati.
PIETRA PITTURA ALTRI MATERIALI	purché non fosforescente. tradizionali

Materiali esplicitamente esclusi:

MATERIALI PLASTICI salvo quanto suddetto
ALLUMINIO ANODIZZATO

Nelle zone C e D: tutti i materiali compatibilmente con un corretto inserimento architettonico

La scelta di materiali diversi deve essere dettagliatamente motivata.

Articolo 25

Deroghe

1. Le installazioni che la Commissione per gli interventi riguardanti l'Arredo Urbano ritenga con esplicita motivazione meritevole di approvazione, nonostante parziali contrasti con l'art. 19 comma 4, art. 20 commi 7 (relativamente allo spessore) - 12 - 13, e con l'art. 22, possono essere autorizzati dal Sindaco in deroga alle prescrizioni degli articoli succitati.

Inoltre in deroga agli articoli citati e con le modalità specificate valgono le seguenti eccezioni:

2. Alberghi, pensioni, alloggi e simili, possono installare:

- a)** targhe in ottone o rame di dimensioni massime pari a cm.24 x 36 con caratteri traforati tamponati con lastra opalina e fonte luminosa interna tipo C2 con spessore massimo di cm.5;
- b)** insegna a bandiera presso l'ingresso dell'esercizio anche con fonte

luminosa interna ¹ in deroga all'art. 20 comma 1, art. 22 primo capoverso, alle condizioni della tavola 3 e con i materiali previsti dall'art. 24;

a) insegne direzionali ² in deroga all'art. 20 comma 1, alle condizioni generali; in presenza di più esercizi deve essere adottata una soluzione che ne preveda il raggruppamento in una unità formale così individuata:

- logotipo in metallo serigrafato cm.53 x 15 fondo marrone scritta gialla colori pantone 3, fondo 476 C, scritta 110 C (vedi bozzetto propositivo: tavola 7)

b) insegne del tipo A1 con luminosità come prescritto dalla tavola 4, anche in deroga al limite superiore di cui all'art. 20 comma 12 qualora l'esercizio interessi l'intero immobile.

c) due fanali ai lati dell'ingresso o del foro vetrina senza messaggio pubblicitario ad almeno mt. 2,20 dal piano viabile.

3. *Bar, ristoranti, trattorie e simili, possono installare:*

a) due fanali ai lati dell'ingresso o del foro vetrina, senza messaggio pubblicitario, ad almeno metri 2,20 di altezza dal piano viabile;

b) un fanale con la specifica dell'attività, alle condizioni e con i materiali prescritti per le insegne a bandiera.

Oppure:

una insegna a bandiera anche con fonte luminosa interna ¹, in deroga a quanto previsto dalla tavola 4, alle condizioni e con i materiali prescritti;

c) una locandina portamenù alle condizioni e con i materiali prescritti per le insegne, con una eventuale fonte luminosa qualora non contenga riferimenti pubblicitari in deroga al limite inferiore di cui all'art. 20 comma 12.

4. *Carabinieri, Polizia, ospedali, ambulatori medici o veterinari, Ferrovie ed altri Enti di pubblica utilità, possono installare:*

a) in aderenza ai locali, insegne anche luminose ¹ o a bandiera con modalità costruttive e materiali anche diversi da quelli previsti all'art. 24, previa autorizzazione;

b) targhe direzionali con materiali e modalità costruttive unificate per l'intero territorio, relativamente alle singole zone, come da Regolamento Comunale per la segnaletica direzionale.

5. *Farmacie, possono installare:*

a) PER VENEZIA INSULARE E PER LE ISOLE DELLA LAGUNA: un'insegna luminosa a bandiera, telaio in metallo brunito, ***croce a lampade led a luce fissa e ad intensità luminosa variabile, verde n. 45 - 03 su fondo bianco in plexiglas, di cm. 60 x c. 60;****

b) PER LE RIMANENTI PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE:

¹ Purché non risultino visibili dal Canal Grande, da Piazza e Piazze tra San Marco e dalla Piazzetta dei Leoncini.

² Per Venezia insulare e per le isole della Laguna deve essere adottata una tipologia unificata con margini dimensionali prestabiliti.

un'insegna luminosa a bandiera, telaio in metallo brunito, *croce a lampade led a luce fissa o ad intensità luminosa variabile, verde n. 45 – 03 su fondo bianco in plexiglas, di cm. 90 x cm. 90**, non emanante messaggi pubblicitari, non intermittente e non procurante abbagliamento.

Potrà essere applicata facoltativamente alla base dell'insegna una scritta bifacciale verde opaco su fondo bianco opalino "FARMACIA" di cm. 60 x cm. 16 per Venezia insulare e per le isole della laguna e di cm. 90 x cm. 26 per le rimanenti parti del territorio comunale (vedi tavola 8).

6. Cinema, teatri, banche, altre attività terziarie e direzionali, musei e simili, possono installare:

- a) qualora occupino un intero immobile architettonicamente definito, insegne del tipo A1 applicate in deroga al limite superiore di cui all'art. 20 comma 12 sul paramento di facciata.
- b) Cartelli direzionali. Per l'indicazione di luoghi tradizionali del Centro storico ed isole, per l'indicazione di itinerari di interesse turistico e culturale e per l'indicazione di sedi principali di funzione di interesse pubblico (musei, biblioteche, enti ed istituzioni culturali di diritto pubblico, ecc.) si rinvia al Regolamento Comunale per la Segnaletica Direzionale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.141 dell'08.07.1996 ed approvato dalla Commissione per la Salvaguardia con pareri favorevoli n. 47 /2 4 49 9 del 09.04.1996 e n. 104 /2 61 90 del 08.08.1996.

7. Relativamente alle sottoelencate zone del Centro Storico di Venezia: per l'installazione di insegne (anche in deroga all'art. 20 commi 12 - 13) valgono le seguenti regole:

a) PIAZZA SAN MARCO:

viste le particolari caratteristiche dell'ambiente in oggetto e la tipologia delle forature interessate il posizionamento delle insegne deve avere come limite superiore, non sormontabile, la fascia lignea di raccordo della modanatura superiore dei capitelli, come limiti laterali i capitelli medesimi ed un'altezza non superiore a cm. 45, salvo eccezioni.

b) PONTE DI RIALTO:

cartelli d'insegna: i cartelli dovranno avere altezza pari a circa cm. 40 con una possibile tolleranza positiva o negativa di cm.5; saranno realizzati in legno conformato in pannelli piani o piani con cornice perimetrale; il legno sarà di essenza scura o comunque portato a colori non coprenti di tonalità scura; la realizzazione del pannello potrà essere in massello, se senza cornice, e in massello o in multistrati qualora sia incorniciato.

Posizionamento: i cartelli d'insegna saranno impostati al filo inferiore delle mensole di sostegno del davanzale; lateralmente non supereranno la luce netta del foro architettonico e non aggetteranno oltre lo spigolo vivo dei conci dei pilastri.

Per le esemplificazioni vedi Tavola 15.

8. Sostituzione impianti pubblicitari di proprietà comunale:

Gli impianti pubblicitari di proprietà dell'Amministrazione comunale già esistenti da tempo lungo la viabilità urbana e per i quali l'inserimento nel contesto ambientale è ormai consolidato, possono essere sostituiti, in caso di necessità, con strutture più moderne e attuali.

**comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 3 febbraio 2010*

Articolo 26

Targhe e campanelli

- 1.** Le targhe di cui all'art. 2 del presente Regolamento devono avere, di norma, dimensioni pari a cm. 45 x 15 o superficie equivalente (675 cmq), salvo casi particolari nei quali a giudizio della Commissione Edilizia, potranno essere autorizzate targhe con misure massime di cm. 60 x 30 o superficie equivalente.
- 2.** Targhe e campanelli possono essere installati in deroga al limite inferiore di cui all'art. 20 comma 12, nel rispetto dei materiali e degli altri divieti contenuti nel presente Regolamento.
- 3.** In presenza di più unità deve essere adottata una soluzione unitaria che comprenda la eventuale piastra citofonica.

Per le esemplificazioni vedi Tavola 17.

Articolo 27

Tende divieti e limitazioni

- 1.** Le tende per posizione e forma, non devono recare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica.
- 2.** *Per Venezia insulare e per le isole della laguna*, valgono i seguenti divieti e limitazioni:
 - a)** Il rettangolo d'aria d'altezza pari a cm. 220 dal piano viabile, non può essere occupato da nessun elemento rigido, fisso o mobile che sporga di una misura superiore a cm. 5 dal confine con la pubblica viabilità; il telo o la frangia devono comunque essere ad altezza non inferiore a cm. 205 dal piano viabile.
 - b)** Lo sbraccio della tenda deve essere contenuto in un massimo di un terzo della larghezza della calle, o fondamenta, nel punto più stretto di queste all'altezza della proiezione. È consentito, comunque, per le tende a telo piano a protezione di vetrine soggette a particolare insolazione, uno sbraccio di cm. 120 limitato alle sole ore di insolazione. In ogni caso lo sbraccio massimo non potrà superare, di norma, i mt. 3,50.
 - c)** Nessun elemento della tenda può essere fissato su contorni di foro o altri elementi in pietra.
 - d)** Le tende devono essere dotate di meccanismo di apertura e chiusura.
 - e)** Le tende non possono essere sostenute da montanti.
 - f)** Sono vietati i teli di plastica o plastificati; il tessuto dei teli dovrà

essere ignifugo, in tinta unita o rigato tradizionale (es.: tela grezza, verde, rosso veneziano ecc., ecc.) ed omogeneo per tipologia e tonalità di colore per ogni unità edilizia.

- g) Non può essere superato per l'installazione il limite superiore determinato da eventuale listolina.
- h) Nessun elemento fisso, compreso l'eventuale cassonetto di ricovero, può sporgere oltre i cm. 25 dal paramento.
- i) Non sono ammesse tende del tipo a bauletto / cappottina se non per ingressi di alberghi. Vedi tavole successive.
- j) Le strutture in alluminio anodizzato devono essere dipinte in tinta scura oppure dello stesso colore del telo.
- k) E' vietata l'installazione di lampade di qualsiasi tipo e di merce sul telaio delle tende.
- l) Le tende possono essere installate, di norma, solo su porzioni di prospetti al piano terra che possiedano le aperture tipo morfologiche caratteristiche di un esercizio commerciale (fori porta e vetrine)
- m) Non sono ammissibili le chiusure verticali, appese od autoportanti, costituite da materiali rigidi o flosci, opachi o trasparenti, poste lungo il perimetro delle tende e degli ombrelloni anche se per proteggere gli ospiti dai fenomeni meteorologici.
- n) E' vietata l'applicazione di scritte laterali.
- o) E' considerata l'applicazione di scritte o loghi sulla parte superiore della tenda: le dimensioni non dovranno superare un decimo della superficie del telo.

3. **Esclusivamente per il Ponte di Rialto** : saranno in linea di massima simili alle esistenti, e cioè a braccio, con alcune modifiche: eliminazione delle listoline metalliche copritenda e adozione quindi di opportuni sistemi di rulli di avvolgimento; il posizionamento dovrà essere previsto (e per l'esistente modificato) in modo tale che a tenda chiusa il rullo non tagli il vuoto dell'arco ma sia a questo tangente. Il colore dei teli dovrà essere colore "tela grezza".

4. **Esclusivamente per Piazza San Marco** : saranno tutte omogenee per tipologia simili a quelle esistenti, del tipo a caduta a tutta altezza divise in due teli aperti di materiale "tela grezza" prive di scritte pubblicitarie.

5. **Esclusivamente per Ruga dei Oresi**: saranno di tipologia omogenea, del tipo a bracci con tessuto ignifugo in tinta unita color chiaro, senza intervenire per il fissaggio in alcun modo sulle colonne o sull'arco. (Si rinvia al "Regolamento per la concessione di spazio pubblico in Ruga dei Oresi ..." approvato con delibera Consiglio Comunale n. 353 del 30.9.1997 e dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia con parere favorevole n. 7/98 del 7.4.1998).

6. Per il Corso del Popolo le tonalità delle tende dovranno essere: colore panna, colore beige, colore marrone e colore bruciato.

7. Per le rimanenti parti del territorio comunale valgono, i seguenti divieti e limitazioni:

- a) Il rettangolo d'aria d'altezza pari a cm. 220 dal piano viabile non

può essere occupato da alcun elemento rigido, fisso o mobile, che sporga di una misura superiore a cm. 5 dal confine con la pubblica viabilità .

- b)** Tale altezza può essere ridotta, qualora si ravvisino oggettivi impedimenti per l'osservanza della misura, a cm. 200.
- c)** L'altezza minima dal piano viabile della frangia deve comunque essere di cm. 190.
- d)** Il materiale impiegato sia tessuto ignifugo.
- e)** Le tende non possono essere sostenute da montanti.

8. Per Mestre - p.zza Ferretto (Edifici con portici - parete esterna)

- a)** poste a filo verticale interno;
- b)** omogenee, per tipologia, colore e materiali, per ciascuna unità edilizia (i materiali dovranno sempre essere in tessuto e non plastici o plastificati);
- c)** saranno consentite scritte di insegne (indicazione della ragione sociale o della funzione dell'esercizio) contenute nella larghezza di un telo per ogni arco e di altezza non superiore a cm. 15. Le lettere delle scritte dovranno essere direttamente applicate alla tenda con scelta opportuna di colore e carattere.

9. Per Mestre - P.zza Ferretto (Edifici senza portici)

- a)** del tipo a telo;
- b)** omogenee per tipologie e colore per ogni unità edilizia (i materiali dovranno essere in tessuto e non plastici o plastificati);
- c)** saranno consentite scritte sulla frangia frontale e non sulle laterali indicanti solamente la funzione o ragione sociale dell'esercizio.

10. In tutto il territorio comunale valgono, i seguenti divieti e limitazioni:

- a)** Per le tende a copertura di spazi, in uso esclusivo in concessione, in qualsiasi modo chiusi al traffico pedonale, possono essere consentite misure inferiori per le altezze di cui ai precedenti titoli.
- b)** Nelle ore di particolare insolazione e limitatamente a tali ore è possibile inserire prolungamento verticale parallelo al piano dell'edificio e teli laterali perpendicolari al piano dell'edificio, in tela uguale a quella della tenda, all'altezza minima dal suolo di cm. 100 e senza alcuna indicazione pubblicitaria.
- c)** È possibile inoltre inserire in asse tra la colonna o i pilastri dei portici e dei sottoportici, e nelle sole ore di insolazione, tende verticali a condizione che:
 - non siano interessate le testate dei portici e dei sottoportici, ne sia recato ostacolo alla viabilità usuale o normale;
 - i teli che interessano lo stesso fronte siano tutti uguali per materiale e colore.
 - i teli dovranno essere divisi a tutta altezza.
- d)** È vietata l'installazione di tende aggettanti su spazi acquei, salvo eventuale deroga in presenza di pontiletti regolarmente autorizzati.

Nota : La misura della tenda è calcolata alla massima apertura da questa raggiungibile senza interventi sulla parte fissa.

Per le esemplificazioni vedi Tavola 18.

Articolo 28 **Pedane**

Nelle zone A e B del presente Regolamento è vietata l'installazione di pedane a seguito di concessione di suolo pubblico annuale o stagionale.

Articolo 29 **Antenne paraboliche**

Nel centro storico veneziano e nelle isole della Laguna è ammessa l'installazione di antenne paraboliche fintantoché non sarà adottata una soluzione centralizzata via cavo a livello cittadino, alle seguenti condizioni:

1. l'antenna parabolica non sia visibile dalla pubblica viabilità ;
2. sia mimetizzata adottando un colore analogo all'ambiente circostante (per es: coppi), oppure la parabola sia trasparente;
3. venga privilegiata una soluzione centralizzata relativamente al fabbricato o condominio.

Articolo 30 **Ombrelloni**

Gli ombrelloni potranno essere con struttura lignea o metallica, forma rotonda, quadrata o rettangolare, ma dovranno avere:

1. il telo in tessuto con tinte tradizionali, sono da escludersi i teli di plastica o plastificati;
2. la base di ancoraggio costituita da un ritto adatto ad assicurare la sufficiente stabilità senza essere fissato in qualche modo al piano viabile;
3. non sono ammissibili le chiusure verticali.

Articolo 31 **Recinzioni di plateatico**

Le transenn e sono obbligatorie nelle zone A e B per definire i confini ortogonali al senso di marcia degli ambiti di attività che presentano elementi di contrasto.

Articolo 32 **Tavolini e sedie**

Nelle zone A e B del presente Regolamento non sono ammissibili sedie e tavoli in materiale plastico stampato in nessuno dei vari colori.

Articolo 33

Elementi vari di arredo del plateatico - Limitazioni

1. L'installazione di oggetti vari di arredo (espositori, girandole, tavolini, piante, ecc.) nel plateatico in concessione, non deve costituire fonte di pericolo e non deve provocare la manomissione di elementi di proprietà pubblica, nessun elemento potrà essere fissato al piano viabile, mediante viti, perni, boccole, staffe od altri sistemi di ancoraggio fisso.
2. Gli oggetti di arredo devono essere privi di spigoli vivi.
3. Durante l'inattività periodica gli arredi dovranno essere riposti.
4. Di norma tali elementi possono venire concessi per quei negozi che hanno vetrine insufficienti e/o si trovino isolati nei confronti di una sequenza di attività commerciali.
5. Piante e tappe ti ornamentali possono essere concessi, a carattere permanente, per attività di ristoranti e alberghi.

Articolo 34

Pannelli espositori

1. I pannelli espositori devono essere amovibili e possono essere esposti esclusivamente durante le ore di apertura dell'esercizio.
2. Il pannello deve essere costruito con materiali tradizionali: il fondo può essere foderato o dipinto con materiali e colori tradizionali, preferibilmente simili a quelli dell'intonaco, lo spessore massimo deve essere di cm. 3. Lo spessore totale, compresa la merce esposta, non deve superare i cm. 16.
3. Le dimensioni devono trovare giustificazione e riferimenti nelle caratteristiche architettoniche dell'edificio; il lato superiore non deve essere posto ad un'altezza maggiore del foro vetrina; il lato inferiore non deve essere posto ad un'altezza inferiore al foro vetrina. Non devono interessare i contorni in pietra dei fori né altri parti architettoniche in massello di pietra d'Istria.
4. La larghezza massima consentita non può superare cm.100 e la superficie massima non può superare i mq. 1,5.
5. Per lo stesso esercizio si consentono pannelli affiancati o sovrapposti a condizione che la loro superficie totale non superi mq. 1,5.

Articolo 35

Caratteristiche, condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse fuori dei centri abitati è soggetta alle condizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dal titolo II, capo 1, par.3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 16/12/1992 n. 495.
2. Nell'intero territorio comunale é vietato effettuare pubblicità su impianti di grande formato (cosiddetti poster - tir) autotrasportati pur se stazionanti e comunque visibili dalla pubblica viabilità .
3. All'interno dei centri abitati delimitati dal piano planimetrico approvato con atto deliberativo del Commissario di competenza della Giunta Comunale n. 2456 del 30/6/1993, l'installazione dei mezzi pubblicitari potrà avvenire come previsto dall'art. 23 comma 6 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada* " in deroga alle norme relative alle distanze minime determinate dal relativo "*Regolamento di Esecuzione e Attuazione* " DPR 16.12.1992, n. 495.

Articolo 36 **Disposizioni finali**

1. Qualora sia deliberato l'affidamento delle funzioni di liquidazione, accertamento o riscossione del canone, ed eventualmente di altre, ovvero solo di alcune di esse, ad una Società di cui all'art. 10 del presente Regolamento, a decorrere dal termine stabilito nella relativa delibera, le norme del presente Regolamento che si riferiscono al "Settore Tributi" si applicano, per la materia affidata, alla suddetta Società affidataria.
2. Ogni disposizione in contrasto con il presente Regolamento, contenuta in altre deliberazioni di questo Comune, è abrogata, fatto salvo per quanto espressamente previsto con separato provvedimento in merito all'uso del suolo pubblico nell'area centrale di Mestre.

Articolo 37 **Vigenza del Regolamento**

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della Legge 142/90, ha effetto dal 1° Gennaio 1999 come disposto dall'art. 31 p.1 della Legge Finanziaria 1999 n. 448 del 23/12/1998 .